

promulga

la seguente legge:

TITOLO I

Ambito di applicazione della legge
Piano regionale delle attività estrattive.

Art. 1

(Oggetto e principi della legge)

La presente legge disciplina la ricerca e l'attività di cava nel territorio della Regione, nel rispetto dei beni ambientali e culturali.

Costituiscono attività di cava i lavori di coltivazione dei giacimenti formati da materiali classificati di seconda categoria, ai sensi del terzo comma dell'art. 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, industrialmente utilizzabili.

I lavori effettuati nel terreno destinato alla costruzione di opere pubbliche e private appartengono ai movimenti di terra e sono esclusi dalla presente normativa.

La regolamentazione delle escavazioni di inerti dallo alveo e dalle zone di pertinenza idraulica dei corsi d'acqua spetta esclusivamente alla autorità idraulica competente, che provvede al rilascio delle autorizzazioni o concessioni, alla vigilanza e a quanto altro di competenza, nel rispetto preminente del buon governo idraulico dei corsi d'acqua.

Per quanto non previsto dalla presente legge si fa riferimento, in quanto compatibili, alle norme di cui al R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni.

Art. 2

(Disposizioni generali)

L'attività di cava si esercita secondo le modalità stabilite da apposito provvedimento della Giunta regionale, rilasciato ai sensi dei successivi artt. 11 e 12.

L'autorizzazione e la concessione sono rilasciate nel rispetto del Piano regionale delle attività estrattive, previsto all'articolo seguente.

Art. 3

(Piano regionale delle attività estrattive - P.R.A.E.)

La Regione approva il Piano regionale delle attività estrattive avente come obiettivo la valorizzazione delle risorse naturali in armonia con gli scopi della programmazione economica e della pianificazione territoriale, con le esigenze di salvaguardia dell'ambiente e per le necessità di tutela del lavoro e dell'impresa.

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1980, n. 5.

Norme per l'esercizio dell'attività di cava.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

Il P.R.A.E. consiste in:

- a) una relazione, con la individuazione delle finalità e dei criteri informativi del Piano;
- b) una planimetria, in scala non inferiore a 1:100.000, in cui sono indicate le delimitazioni, di cui ai punti 2 e 3 del comma successivo;
- c) una parte normativa.

Il P.R.A.E.:

- 1) distingue i materiali di cava in due grandi gruppi, a seconda del maggiore o minore grado di utilizzazione del territorio;
- 2) individua le aree favorevolmente indiziate per la coltivazione dei materiali appartenenti al gruppo comportante il maggior grado di utilizzazione del territorio;
- 3) delimita all'interno delle aree favorevolmente indiziate, di cui al punto precedente, gli insiemi estrattivi per la coltivazione dei materiali ai quali le aree medesime si riferiscono;
- 4) classifica gli insiemi estrattivi, come sopra delimitati, nei tipi di completamento e di produzione;
- 5) detta le direttive per l'elaborazione dei progetti di coltivazione;
- 6) pone le norme per l'apertura di nuove cave. Tale apertura, per quanto riguarda i materiali appartenenti al gruppo comportante il maggior grado di utilizzazione del territorio, potrà, di norma, avvenire solo all'interno degli insiemi estrattivi;
- 7) detta le norme per la coltivazione delle cave, anche con specifico riferimento ai singoli insiemi estrattivi;
- 8) pone altre norme per l'esecuzione della presente legge con particolare riferimento alla sistemazione ambientale e all'esecuzione della ricerca.

Il P.R.A.E. deve salvaguardare le zone soggette a tutela, ai sensi delle leggi 4 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, e la zona dei Colli Euganei delimitata dalla legge 29 novembre 1971, n. 1097.

Art. 4

(Approvazione, pubblicazione ed efficacia del P.R.A.E.)

Il Piano è adottato con deliberazione del Consiglio regionale ed è pubblicato, relativamente alla parte normativa, di cui all'art. 3, lett. c), nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Nel termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione i Comuni possono presentare al Consiglio regionale osservazioni e proposte di modifica.

Il Piano è approvato con deliberazione del Consiglio regionale entro i successivi 60 giorni ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, da effettuare relativamente alla parte normativa.

Il Piano è sottoposto a verifica almeno ogni 5 anni, e, comunque, ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità sulla base delle risultanze della relazione annuale, di cui all'ultimo comma dell'art. 16.

TITOLO II

Coltivazione e ricerca

Art. 5

(Progetti di coltivazione)

L'attività di cava deve essere svolta nel rispetto di progetti di coltivazione, comprensivi sia della fase di estrazione che di sistemazione ambientale e redatti in conformità alle norme di attuazione del Piano.

I progetti di coltivazione, che possono essere di iniziativa pubblica o privata, corredati del parere e delle osservazioni, di cui all'art. 10, sono sottoposti al parere della Commissione tecnica regionale per le attività estrattive.

Art. 6

(Commissione tecnica regionale
per le attività estrattive - C.T.R.A.E.)

E' istituita la Commissione tecnica regionale per le attività estrattive.

Essa è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un membro della Giunta dallo stesso designato ed è così composta:

- da n. 4 esperti designati dalla Giunta regionale, di cui uno in geologia e giacimenti, uno in tecnica mineraria, uno in problemi dell'inquinamento dei suoli e uno in materie economiche;
- da n. 3 membri designati dal Consiglio regionale con voto limitato;
- dal Dirigente del Dipartimento per l'Urbanistica e l'Ecologia;
- dal Dirigente del Dipartimento per l'Industria, Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali;
- dal Dirigente del Dipartimento per i Lavori Pubblici;
- dal Dirigente del Dipartimento per l'Agricoltura;
- dal Dirigente del Dipartimento per le Foreste e l'Economia Montana.

Quando la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere su di un progetto di coltivazione essa è integrata:

- dai Sindaci dei Comuni interessati;
- dai Presidenti dei Comprensori e delle Comunità Montane interessati;
- dai Presidenti dei Consorzi di bonifica eventualmente interessati.

Qualora la Commissione sia chiamata ad esprimere il proprio parere su questioni relative all'ambito territoriale, di cui all'art. 1 della legge 29 novembre 1971, n. 1097, essa è, altresì, integrata da un rappresentante del consorzio per la valorizzazione dei Colli Euganei.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario del Dipartimento per l'Industria, Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali, designato dalla Giunta regionale.

Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti la Commissione.

La Commissione delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Ogni componente che faccia parte della Commissione in rappresentanza di un ufficio regionale può essere sostituito da altro membro dello stesso ufficio, di volta in volta a ciò delegato.

La Commissione viene nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica non oltre il compimento del sesto mese successivo alla fine della legislatura regionale.

Art. 7

(Compiti della C.T.R.A.E.)

La C.T.R.A.E. formula i pareri previsti dalla presente legge o richiesti dalla Giunta regionale in merito ai problemi tecnici, giuridici, economici e di programmazione, afferenti il settore estrattivo dei materiali di cava.

Nell'ipotesi, di cui agli artt. 11 e 12, il parere riveste carattere obbligatorio, ma non vincolante e sostituisce ad ogni effetto ogni altro parere, nulla-osta o autorizzazione attinenti ad aspetti connessi con l'attività estrattiva e previsti da specifiche normative, ivi compresi quelli previsti dalla legge 29 novembre 1971, n. 1097.

Il parere motivato della Commissione sarà espresso avendo riguardo in modo particolare:

- a) alla situazione geologica ed idrogeologica della zona interessata dai lavori di coltivazione, anche con riferimento alle culture agrarie ed arboree esistenti;
- b) alle esigenze di protezione delle bellezze naturali, delle cose di interesse artistico e storico, di tutela dagli inquinamenti e di salvaguardia dell'ambiente;
- c) alle necessità obiettive di impiego del materiale estraibile dal giacimento, in rapporto alla produzione e alla consistenza del giacimento medesimo;
- d) alle opere necessarie al recupero ambientale anche ai fini produttivi della zona durante e al termine della coltivazione;
- e) alla idoneità tecnica ed economica del richiedente;
- f) al parere ed alle osservazioni, di cui all'art. 10, della presente legge.

Art. 8

(Autorizzazione e concessione)

I lavori di coltivazione possono riguardare sia giacimenti di proprietà privata sia giacimenti appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione.

La coltivazione dei giacimenti di proprietà privata è subordinata ad autorizzazione; la coltivazione di quelli appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione è subordinata a concessione.

L'autorizzazione e la concessione sono rilasciate dalla Giunta regionale, sentite la C.T.R.A.E. e la Commissione Consiliare competente, e costituiscono gli unici titoli necessari per la coltivazione del giacimento.

Art. 9

(Requisiti della domanda)

Per ottenere l'autorizzazione o la concessione, gli interessati devono presentare domanda alla Giunta regionale unitamente a documento comprovante l'avvenuto deposito di copia della domanda al comune interessato.

La domanda deve essere corredata della seguente documentazione:

- 1) il progetto di coltivazione previsto all'art. 5, redatto secondo le modalità stabilite dal P.R.A.E.;
- 2) la documentazione necessaria a dimostrare l'idoneità tecnica ed economica del richiedente ad eseguire i lavori di coltivazione;
- 3) la ricevuta del versamento alla Tesoreria regionale di L. 100.000 a titolo di anticipazione delle spese occorrenti per l'istruttoria.

Art. 10

(Pubblicità della domanda)

Il Sindaco, entro 8 giorni dalla data del deposito di copia della domanda, ne dà notizia al pubblico, mediante avviso affisso per almeno 15 giorni all'albo pretorio.

Nei 15 giorni successivi chiunque può prendere visione della domanda e degli allegati di progetto e presentare osservazioni.

Decorso tale termine, il Sindaco trasmette alla Giunta regionale, entro 15 giorni, la prova dell'avvenuta pubblicazione della domanda e le eventuali osservazioni pervenute.

Sulla domanda il Consiglio comunale può esprimere il proprio parere che deve pervenire alla Giunta regionale entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data del deposito della domanda stessa in Comune.

Art. 11

(Autorizzazione)

Il provvedimento di autorizzazione stabilisce:

- il piano e i tempi di estrazione;
- le modalità della sistemazione ambientale delle aree interessate;
- gli oneri e l'ammontare del deposito cauzionale da prestarsi nelle forme ammesse dalle leggi a garanzia degli obblighi derivanti dall'autorizzazione;
- il termine entro il quale il titolare deve, a pena di decadenza della autorizzazione medesima, produrre il titolo di disponibilità del giacimento;
- le eventuali prescrizioni a tutela del pubblico interesse.

Il provvedimento suddetto precisa, inoltre, le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi derivanti dall'autorizzazione.

L'autorizzazione è strettamente personale e può essere ceduta a terzi solo previo nulla-osta della Giunta regionale, pena la sua revoca.

Art. 12

(Concessione)

I giacimenti appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione possono essere dati in concessione ai richiedenti forniti della necessaria idoneità tecnica ed economica a eseguire i lavori di coltivazione.

I possessori dei fondi non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, alla apposizione dei termini relativi ed ai lavori di coltivazione, salvo il diritto alle indennità spettanti per gli eventuali danni.

Alla concessione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del precedente articolo.

Il concessionario è tenuto a pagare annualmente un canone di concessione pari al prodotto del volume escavabile di progetto per i valori corrispondenti ai vari tipi di materiale stabiliti con apposita deliberazione della Giunta regionale.

Art. 13

(Manufatti ed impianti connessi con l'attività estrattiva)

Il provvedimento previsto dall'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è necessario solo per i manufatti e gli impianti direttamente e strettamente connessi con i lavori di

coltivazione. Il suo rilascio è obbligatorio, è subordinato esclusivamente al possesso del provvedimento regionale, previsto all'art. 8 della presente legge, e non comporta lo obbligo di variante degli strumenti urbanistici vigenti.

Per la sistemazione ed il ripristino ambientale e infrastrutturale delle aree esterne a quelle di cava, interessate dalle attività estrattive, i titolari dell'autorizzazione o della concessione sono tenuti a versare, presso le tesorerie dei Comuni nei cui territori ricade la cava, una cauzione il cui ammontare sarà stabilito con apposita convenzione da stipularsi con i Comuni medesimi sulla base dei criteri generali stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la C.T.R.A.E..

In caso di mancato accordo l'ammontare della cauzione sarà stabilito dalla Giunta regionale, sentita la C.T.R.A.E..

Art. 14
(Collaudo)

Ultimati i lavori di coltivazione il titolare dell'autorizzazione o concessione deve chiedere il collaudo alla Giunta regionale.

Il collaudo accerta la rispondenza dei lavori di coltivazione a quanto previsto nel progetto e a quanto stabilito nel provvedimento di autorizzazione o concessione, con particolare riferimento alle opere di sistemazione. Ricevuta la richiesta di collaudo, la Giunta regionale nomina uno o più collaudatori, secondo le norme vigenti in materia. Esperite con esito positivo le operazioni di collaudo, la Giunta regionale dispone lo svincolo del deposito cauzionale, previsto al primo comma dell'art. 11.

Le spese delle operazioni di collaudo sono a carico del richiedente e vengono liquidate secondo le modalità stabilite dall'art. 18. Il pagamento del compenso spettante ai collaudatori viene disposto con deliberazione della Giunta regionale in conformità alle tariffe professionali.

Art. 15
(Consorti)

Per l'utile coltivazione, sia nella fase di estrazione che in quella di sistemazione, nonché per l'esecuzione, la manutenzione e l'uso di qualunque opera comune occorrente possono costituirsi consorzi volontari od obbligatori.

Copia dell'atto costitutivo del consorzio volontario deve essere trasmessa entro 30 giorni alla Giunta regionale.

Alla costituzione del consorzio obbligatorio provvede la Giunta regionale, sentita la C.T.R.A.E.

Qualora, entro i termini fissati, le opere non siano state eseguite, la Giunta regionale nomina un Commissario, il quale assume l'amministrazione e la rappresentanza del consorzio e provvede all'esecuzione diretta delle opere stesse, con addebito delle spese agli imprenditori consorziati.

Art. 16
(Dati statistici)

La Giunta regionale, entro il mese di giugno di ogni anno, presenta al Consiglio regionale un documento programmatico in cui sono indicate le previsioni dei consumi per i materiali di elevato grado di utilizzazione territoriale, nonché una relazione sull'andamento dell'attività estrattiva e della ricerca nella regione, sulla base dei dati statistici e delle notizie, di cui al comma successivo.

Gli imprenditori di cave e titolari di permesso di ricerca sono tenuti a denunciare periodicamente i dati statistici delle attività svolte, attenendosi alle istruzioni impartite dall'amministrazione regionale e a fornire, altresì, le notizie e i chiarimenti che venissero richiesti sui dati medesimi. Debbono, inoltre, mettere a disposizione della Regione tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori.

I dati, le notizie e i chiarimenti così ottenuti godranno della guarentigia dell'art. 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162.

Art. 17
(Permesso di ricerca)

La ricerca preliminare è eseguita al fine di accertare l'esistenza, la qualità, la consistenza e l'economicità dei giacimenti di materiali di cava.

Qualora la ricerca voglia effettuarsi su fondi dei quali l'interessato non abbia la disponibilità, essa è subordinata ad apposito permesso da rilasciarsi dalla Giunta regionale.

La domanda deve essere corredata di una planimetria a scala catastale dell'area interessata dalla ricerca e di una relazione di massima, a carattere tecnico-finanziario, in ordine ai materiali da ricercare, ai lavori da compiere, ai mezzi da impiegare e alla durata della ricerca.

La Giunta regionale rilascia il permesso entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, sentita la C.T.R.A.E..

Nel permesso di ricerca, per il rilascio del quale si dovrà tener conto della capacità tecnica ed economica dell'interessato a condurre la ricerca, saranno fissati l'oggetto, le modalità e i termini iniziali e finali dei lavori, che, di massima, dovranno essere completati in un periodo non superiore all'anno.

Il permesso di ricerca è strettamente personale e può essere ceduto solo previo nulla-osta della Giunta regionale, pena la sua revoca.

Il mancato rispetto del termine di inizio e fine dei lavori o delle modalità prescritte comporta la decadenza del permesso di ricerca, salvo proroga concessa su motivata richiesta.

E' fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni causati dai lavori di ricerca.

Art. 18
(Spese per l'istruttoria delle domande)

Le spese occorrenti per istruttoria delle domande volte ad ottenere un permesso di ricerca, una autorizzazione o concessione, o un qualsiasi altro provvedimento o intervento dell'amministrazione regionale nell'interesse del privato, sono a carico del richiedente e vengono liquidate nel provvedimento richiesto o con separato decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base dei criteri generali fissati da apposita deliberazione della Giunta medesima.

Tali spese vengono recuperate con la procedura stabilita dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

TITOLO III
Vigilanza e sanzioni

Art. 19
(Vigilanza del Sindaco)

Fermi restando i compiti di vigilanza spettanti alla Giunta regionale, il Sindaco, relativamente ai giacimenti situati nel territorio del proprio comune, è competente ad

esercitare la vigilanza sui lavori di coltivazione in ordine alla loro eventuale abusività o difformità dell'autorizzazione o concessione anche in collaborazione con gli uffici regionali.

A tal fine la Giunta regionale provvede a trasmettere ai comuni interessati copia di tutti i provvedimenti relativi ai singoli giacimenti.

Art. 20

(Perdita della proprietà del giacimento)

Qualora il titolare dell'autorizzazione non inizi i lavori di coltivazione del giacimento o non dia ad essi adeguato sviluppo secondo il piano contenuto nell'autorizzazione medesima, la Giunta regionale può stabilire un termine per l'inizio, la ripresa e l'intensificazione dei lavori, trascorso inutilmente il quale l'autorizzazione può essere dichiarata decaduta.

In tal caso, qualora il titolare dell'autorizzazione sia anche proprietario del giacimento, viene disposto il passaggio del giacimento medesimo al patrimonio indisponibile della Regione, a norma dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Nel caso in cui l'imprenditore sia persona diversa dal proprietario, a quest'ultimo la Giunta regionale fissa un termine, non superiore a tre mesi, per chiedere un'autorizzazione a proprio nome, con l'avvertimento che, decorso inutilmente il termine, il giacimento dovrà considerarsi entrato nel patrimonio indisponibile della Regione.

All'imprenditore decaduto è corrisposto, da parte dell'eventuale concessionario subentrante, il valore attuale degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile.

In caso di pubblico interesse la Giunta regionale può procedere, ai sensi del terzo comma, anche su richiesta di chi voglia coltivare il giacimento e non riesca ad ottenere dal proprietario un titolo di disponibilità del giacimento medesimo, dando la preferenza, per il rilascio della concessione, alle domande presentate da consorzi di imprenditori e basate su progetti di coltivazione tali da favorire la eliminazione del fenomeno della polverizzazione delle cave.

Il concessionario è tenuto a risarcire agli aventi diritto ogni danno derivante dall'esercizio della cava, prestando idonea garanzia che verrà stabilita dalla Giunta regionale nel provvedimento di concessione.

Art. 21

(Sanzioni per coltivazione abusiva)

Chiunque effettui lavori di coltivazione senza autorizzazione o concessione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 10 milioni e non superiore a 50 milioni di lire. Qualora abbia, inoltre, determinato compromissioni alla situazione idrogeologica, paesaggistica o monumentale è tenuto alla riduzione in pristino oppure, ove non sia possibile, a porvi rimedio secondo le prescrizioni stabilite dalla Giunta regionale. In tale ipotesi la Giunta regionale può diffidare il trasgressore ad effettuare entro un dato termine i lavori ritenuti necessari e, in difetto, provvedere all'esecuzione diretta con addebito delle spese.

Nella determinazione dell'ammontare della sanzione pecuniaria sarà tenuto conto della gravità della violazione, di eventuali recidive e di ogni altra rilevante circostanza.

Per quanto concerne l'autorità competente ad applicare la sanzione pecuniaria e il relativo procedimento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10, e dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706. Copia del verbale di contravvenzione deve essere sollecitamente trasmessa alla Giunta regionale.

Art. 22

(Sanzioni per coltivazione difforme)

Chiunque nell'effettuazione di lavori di coltivazione non abusivi non si attenga al progetto o alle prescrizioni della autorizzazione o concessione o comunque violi le norme della presente legge è soggetto — secondo la disciplina, di cui ai commi secondo e terzo del precedente articolo — alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 5 milioni e non superiore a lire 25 milioni.

Qualora, invece, tali difformità siano gravi o reiterate la Giunta regionale può pronunciare la decadenza dell'autorizzazione o della concessione.

Nel caso di decadenza dell'autorizzazione si applicano le disposizioni dell'art. 20 della presente legge.

Qualora le difformità, di cui al primo comma, abbiano determinato compromissioni alla situazione idrogeologica, paesaggistica o monumentale oppure consistano nella mancata effettuazione dei lavori di sistemazione ambientale, la Giunta regionale può procedere ai sensi del primo comma del precedente articolo.

Art. 23

(Sospensione dei lavori)

Il provvedimento di autorizzazione o di concessione può prevedere che l'inosservanza di singole prescrizioni in esso contenute comporti per il titolare l'obbligo di sospendere i lavori di estrazione fino all'adempimento delle prescrizioni medesime.

La Giunta regionale può ordinare la sospensione dei lavori di coltivazione quando essi siano abusivi o difformi dal provvedimento e ogni qualvolta fatti emergenti determinino la necessità di modificare il progetto di coltivazione.

L'inosservanza dell'obbligo di sospensione dei lavori legittima la pronuncia di decadenza dell'autorizzazione o della concessione.

Art. 24

(Apposizione dei sigilli)

Il Presidente della Giunta regionale, qualora non venga osservato l'obbligo di sospensione dei lavori, può disporre la recinzione dei luoghi interessati dalla coltivazione e l'apposizione dei sigilli.

Copia del verbale delle operazioni suddette viene consegnata o notificata all'imprenditore e al proprietario del giacimento nel caso di lavori abusivi, o al titolare dell'autorizzazione o concessione nel caso di lavori difformi.

I sigilli sono sottoposti a periodiche verifiche che potranno essere effettuate anche a cura di un custode da nominare tra persone estranee alla violazione.

Le spese per la misura cautelare e per la custodia sono accollate al soggetto riconosciuto responsabile dei lavori abusivi o, nel caso di lavori difformi, al titolare dell'autorizzazione o concessione, e vengono liquidate e recuperate ai sensi dell'art. 18.

Art. 25

(Revoca dell'autorizzazione o concessione per pubblico interesse)

La Giunta regionale, per sopravvenute e superiori ragioni di pubblico interesse, può, sentita la C.T.R.A.E., revocare con motivato provvedimento l'autorizzazione o la concessione, determinando la misura dell'indennità dovuta al titolare dell'autorizzazione o concessione tenuto conto del valore degli impianti, dei macchinari e del materiale estratto disponibile.

TITOLO IV

Norme transitorie e finali

Art. 26

(Disposizioni transitorie)

I lavori di coltivazione in atto per i quali sia stata presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 17 aprile 1975, n. 36, possono continuare secondo il progetto presentato, e le relative domande nonché quelle di ampliamento vanno decise secondo la disciplina della medesima legge regionale.

Le domande per l'apertura di nuove cave presentate anteriormente al 31 ottobre 1979 vanno decise secondo le norme stabilite dalla legge regionale 17 aprile 1975, n. 36, purché non siano in contrasto con il P.R.A.E. già adottato.

Dalla data di adozione del Piano e fino alla sua entrata in vigore è sospesa ogni determinazione sulle domande di apertura di nuove cave presentate a partire dal 31 ottobre 1979, che siano in contrasto con il Piano medesimo.

Art. 27

(Prima adozione del P.R.A.E.)

Il primo P.R.A.E. è adottato con la presente legge nel testo allegato ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta relativamente alla parte normativa, di cui all'art. 3, lett. c).

Si applicano i commi secondo e terzo dell'art. 4 ed i termini ivi previsti sono ridotti della metà.

Art. 28

(Abrogazione)

Fermo restando quanto disposto al precedente art. 26, è abrogata la legge regionale 17 aprile 1975, n. 36, nonché il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 41.

Art. 29

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 22 gennaio 1980

Tomelleri